



# Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO  
Ufficio per le Relazioni Sindacali

Prot.n.



GDAP-0426814-2014

PU-GDAP-1e00-12/12/2014-0426814-2014

Ai rappresentanti delle OO.SS.

**S.A.P.Pe.** – Via Trionfale, 79/a  
00136 – ROMA

**O.S.A.P.P.** – Via della Pisana, 228  
00163 – ROMA

**U.I.L.– P.A./P.P.** – Via Emilio Lepido, 46  
00175 – ROMA

**Si.N.A.P.Pe.** - Largo Luigi Daga, 2  
00164 ROMA

**C.I.S.L.-F.N.S.** - Via dei Mille, 36  
00185 – ROMA

**U.G.L. Polizia Penitenziaria**  
Via G. Mompiani, 7 - 00192 – ROMA

**C.G.I.L.–F.P./P.P.** – Via Leopoldo Serra, 31  
00153 – ROMA

**F.S.A.–C.N.P.P.** Via degli Arcelli, C.P. 18208  
00164 ROMA

e p.c. Alla Direzione Generale del Personale e della  
Formazione - S E D E

OGGETTO: Rapporti informativi del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria  
anno 2014 (Mod. 6/7 DA.P.)..

Si trasmette per opportuna informativa la Lettera Circolare Prot. GDAP-0409714-  
2014 del 28.11.2014 relativa all'oggetto.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



V  
R  
M

*Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria  
Ufficio Generale del personale della Giustizia*

Prot. n.

Roma,

**LETTERA CIRCOLARE**



**GDAP - 0409714 - 2014**

PU-GDAP-2008-26/11/2014-0409714-2014

**AI SIGNORI PROVVEDITORI REGIONALI  
LORO SEDI**

**AI SIGNORI DIRETTORI  
DELLE SCUOLE F. E. A. DEL PERSONALE  
LORO SEDI**

**AL SIGNOR DIRETTORE  
DEL CENTRO AMMINISTRATIVO " G. ALTAVISTA "   
ROMA**

**AI SIGNORI DIRETTORI  
DEI CENTRI PER LA GIUSTIZIA MINORILE  
LORO SEDI**

E. P. C.

**AL SIGNOR CAPO DEL DIPARTIMENTO  
SEDE**

**AI SIGNORI VICE CAPI DEL DIPARTIMENTO  
SEDE**

**AL SIGNOR CAPO  
DEL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE  
SEDE**

**AI SIGNORI DIRETTORI GENERALI  
SEDE**

**AL SIGNOR DIRETTORE  
DELL'ISTITUTO SUPERIORE  
DI STUDI PENITENZIARI  
ROMA**

**ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO - UFFICIO  
O.R. E RELAZIONI SINDACALI  
SEDE**

**OGGETTO:** Rapporti informativi del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria anno 2014 (Mod. 6/7 D.A.P.).

*Luca de Luca*

*Rapporto Informativo personale del Corpo di polizia penitenziaria*



## *Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

*Divisione Generale del Personale della Formazione*

§. 1. Come ogni anno, le LL.SS.II. sono in dovere di provvedere, entro il **19 dicembre 2014**, al ritiro, presso la Direzione generale del personale e della formazione, Servizio dei Concorsi (*Rapporti informativi del Corpo di polizia penitenziaria*, stanza n. 51), mediante corriere e con idoneo automezzo dell'Amministrazione se necessario, dei **Mod. 6 e 7 D.A.P.** relativi ai rapporti informativi del personale del Corpo per l'anno 2014.

L'impiego della vettura *ad hoc* e la missione del personale incaricato si intendono, con la presente, formalmente autorizzati.

Le LL.SS.II. disporranno, in conseguenza, per la consegna dei moduli citati alle direzioni degli istituti, degli uffici e.p.e. e dei servizi territorialmente dipendenti, delle scuole di formazione ed aggiornamento del personale, nonché dei centri per la giustizia minorile e degli istituti penali minorili siti nell'ambito territoriale di competenza.

§. 2. Contenuti e modalità di redazione dei rapporti informativi.

2.1 Ai fini della redazione dei rapporti informativi del personale del Corpo, sono confermate le indicazioni contenute nelle precedenti circolari sull'argomento, e per ultima nella nota 4 dicembre 2013, n. 414970.

2.2 I rapporti informativi sono volti a "*delineare la complessiva personalità dell'appartenente al Corpo*" (come testualmente recita l'art. 44, comma 4, del decreto legislativo n. 443/92). Essi valgono perciò a segnalare le abilità, le competenze e le attitudini che il dipendente possieda o abbia sviluppato, a riconoscerne l'impegno nell'assolvimento del servizio cui è addetto o preposto, e a far luce sugli aspetti che risultino lacunosi o inadeguati, così che il dipendente possa consapevolmente sviluppare le competenze nelle quali sia risultato manchevole.

2.3 Con quella finalità, l'art. 44 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 disciplina le modalità di redazione dei rapporti informativi ancorando gli stessi a diversi parametri di giudizio, specificamente elencati nel comma 4, ciascuno dei quali, a sua

*Luca di Tommaso*

*Responsabile Dipartimento personale del Corpo di polizia penitenziaria*



## *Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Amministrazione Personale*

*Ufficio Generale del Personale della Pubblica Amministrazione*

volta, si esplica in una pluralità di elementi di giudizio, analiticamente individuati dagli allegati alle tabelle A e B ( ora modelli 6 e 7 ) uniti al D. M. 9 febbraio 1993<sup>1</sup>.

L'attribuzione del coefficiente numerico ( da un minimo di 1 ad un massimo di 3 ) nella valutazione dei vari elementi di giudizio deve essere condotta con attenzione ed il giudizio complessivo deve essere sorretto da una motivazione che, anche alla luce del dettato dell'art. 3 della Legge 241/90<sup>2</sup>, rende note le circostanze di fatto e l'*iter logico* che hanno indotto l'organo competente a formulare un certo giudizio.

- 2.4 Per orientamento costante della giurisprudenza, l'obbligo di motivazione assume connotati particolari in quanto il giudizio complessivo, pur potendo essere manifestato in modo sintetico, deve comunque mostrare le ragioni che integrino e chiariscano la valenza del punteggio assegnato alle diverse aggettivazioni. Queste descrivono i singoli elementi sinteticamente elencati nelle parti della scheda che, in modo più analitico, afferiscono alle qualità del dipendente. E' quindi *illegittimo* il ricorso a formule generiche o di stile. Grave è altresì che il valutatore ponga contraddizioni fra i vari elementi che concorrono alla formulazione del giudizio generale, ledendo così l'intima coerenza logica della valutazione.
- 2.5 Già con lettera circolare 18 dicembre 2007, n. 393460 erano stati introdotti rilevanti elementi di oggettività procedimentale nell'*iter* di formazione dei rapporti informativi. Senza alterare la competenza a valutare (artt. 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo n. 443), si era indicato un percorso istruttorio ampio, con la raccolta degli apprezzamenti espressi da coloro che possono validamente contribuire a formulare un giudizio sulle qualità del dipendente. Ciò ricade nella fase rappresentata dalla compilazione dei rapporti informativi, che è tecnicamente una fase istruttorie volta a "*raccogliere*" gli elementi necessari per pervenire alla decisione finale. A tal fine, si era suggerito, per ultimo con ministeriale 26 novembre 2012, n. 421484, che i contributi in

---

<sup>1</sup> Nel dettaglio ribaditi nella circolare 13 dicembre 1993, n. 239756/5.1, nonché nella circolare 14 dicembre 1994, n. 3393/5834, i cui contenuti si richiamano integralmente.

<sup>2</sup> Art. 3 l. n. 241/1990 " 1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, ..... La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria. 2. ... 3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama. ....".

*Luca di Lorenzo*

*Rapporto Informativo personale del Corpo di polizia pubblica*



## *Ministero della Giustizia*

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria*

*Direzione Generale del Servizio della Formazione*

parola fossero acquisiti dall'organo valutatore, nell'ambito di apposite riunioni da tenersi nei modi indicati, nel dettaglio, con lettera circolare 17 dicembre 2009, n. 468453<sup>3</sup>. Le istruzioni relative si intendono confermate, perché rendono comprensibili le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione ad adottare un certo giudizio.

**2.6** La valutazione cade sulla condotta tenuta dal dipendente nell'anno di osservazione : essa è perciò autonoma e indipendente dalle precedenti. Nondimeno, per la rilevanza degli elementi personologici che sono preveduti dalla legge, è plausibile che le circostanze dalle quali emergono gli elementi di valutazione vengano a mutare con minore frequenza di altre : ne consegue che le variazioni di punteggio complessivo in aumento od in riduzione debbano essere fondate su elementi oggettivi che si siano rilevati nell'anno di osservazione.

E' certamente buona prassi che le prestazioni inadeguate o deteriori siano riservatamente significate al dipendente per consentirgli di correggerle e migliorarle, dandogli concrete indicazioni su come migliorare il proprio contributo.

---

<sup>3</sup> " ... In particolare, a tali riunioni, che dovranno essere indette in occasione della redazione dei rapporti informativi, su iniziativa dell'organo responsabile della formulazione dei rapporti stessi (ex artt. 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo n. 443/92) che dovrà presiederle, dovranno partecipare tutte le figure che possono legittimamente esprimere un apprezzamento sull'attività svolta dal dipendente, secondo i precisi parametri ed elementi di giudizio individuati dalla normazione primaria e secondaria più volte citata. Il rapporto informativo, quindi, dovrà essere formulato dall'organo di volta in volta competente ad adottarlo (ex artt. 46, 47, 48 e 49 del decreto legislativo n. 443/92), sulla scorta degli elementi emersi in sede di predetta riunione. Cio al fine di mettere l'Autorità competente nelle condizioni di esprimere un giudizio complessivo che rifletta una valutazione completa dell'apporto professionale del dipendente nell'anno in corso. Ne consegue che, nel caso, ad esempio, di rapporti informativi che si riferiscano al personale non direttivo in servizio presso gli istituti penitenziari, tali rapporti, pur dovendo essere adottati dall'organo di volta in volta competente, devono essere il risultato di una pluralità di apporti, che potranno essere convenientemente espressi nell'ambito delle previste riunioni, le quali, a seconda della qualifica rivestita dal dipendente cui il rapporto informativo si riferisce, potranno essere così composte:

- a) nell'ipotesi di rapporti informativi che si riferiscano agli appartenenti al ruolo degli ispettori, dal direttore dell'istituto, dal vice di questi o, se presenti, dal responsabile dell'area sicurezza, nonché dalle altre figure direttive operanti in siffatta area;
- b) nell'ipotesi, poi, di personale del ruolo dei sovrintendenti, dalle figure indicate nel punto precedente insieme con gli appartenenti al ruolo degli ispettori specificamente preposti ai servizi svolti dai sovrintendenti da valutare;
- c) nel caso, infine, di personale del ruolo degli assistenti e degli agenti, dal responsabile e dagli altri funzionari dell'area sicurezza, nonché dagli appartenenti ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti che siano preposti ai servizi assolti dagli agenti e dagli assistenti cui i rapporti informativi si riferiscono.

Analoghe modalità potranno essere osservate nella redazione dei rapporti informativi che si riferiscano al personale non direttivo che presti servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, i Provveditorati regionali, i servizi e le scuole dell'Amministrazione penitenziaria, sempre che - com'è ovvio - le relative peculiarità organizzative lo consentano. ..."

*Luca De Crescenzo*

*Supplente Supplente personale del Corpo di polizia penitenziaria*



## Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria  
Ufficio Generale del Personale del Corpo di Polizia Penitenziaria

§. 3. Modalità tecniche di redazione dei rapporti informativi e trasmissione degli eventuali ricorsi.

3.1. Allo scopo di agevolare le procedure di lettura ottica, si raccomanda che la compilazione dei rapporti informativi sia eseguita con modalità di scrittura elettronica negli spazi appositamente individuati, secondo l'esempio riportato:

Matricola

modalità di compilazione corretta

Matricola

123456 modalità di compilazione errata

3.2. I rapporti informativi per l'anno 2014, una volta notificati agli interessati, devono pervenire, in originale, alla Direzione generale del personale e della formazione ( Servizio Concorsi " Rapporti informativi personale del Corpo di polizia penitenziaria " stanza n. 51 ) a mezzo corriere, non oltre il 29 maggio 2015.

3.3. E' fatto divieto di piegare o di riunire con spillatrice i documenti in parola.

3.4. Al fine di agevolare l'istruttoria degli eventuali ricorsi proposti ai sensi dell'art. 45, comma 4, del decreto legislativo n. 443/1992, essi dovranno essere corredati, all'atto della trasmissione, della seguente documentazione:

- a) copia del rapporto informativo dell'anno in questione (2014);
- b) copia del rapporto informativo dell'anno precedente (2013);
- c) copia del foglio matricolare aggiornato;
- d) ogni notizia utile per la trattazione degli stessi.

Le LL.SS.II. sono invitate a diramare il contenuto della presente nota agli istituti, servizi e uffici dipendenti.

Certi di attenta collaborazione, si porgono atti di viva considerazione.

IL DIRETTORE GENERALE

*Riccardo Turrini Vita*

*Ufficio del Personale*

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Corpo di Polizia Penitenziaria*